



# COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

Settore Tecnico/Manutentivo e Ambiente

Ordinanza Sindacale n.: **000004** del **29/01/2024**

OGGETTO: QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE - INDICE DI CRITICITÀ PER LA QUALITÀ DELL'ARIA CON VALORE 2. PROVVEDIMENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEL VALORE LIMITE GIORNALIERO DELLE POLVERI SOTTILI PM10. LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE. PERIODO VALIDITÀ: 30 GENNAIO - 3 FEBBRAIO 2024

## IL SINDACO

PREMESSO che la salute è un diritto primario dell'individuo e della collettività e che l'Amministrazione Comunale concorre a garantire e tutelare tale diritto;

VISTA la legge regionale n. 9/2010 che istituzionalizza il Piano Regionale per la qualità dell'aria ambiente e i Piani di Azione Comunale (PAC);

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 23.06.2016 è con la quale è stato approvato il PAC del Comune di Pieve a Nievole che prevede un programma di interventi di risanamento della qualità dell'aria attraverso una pianificazione d'area vasta per una maggiore efficacia e coerenza delle azioni;

CONSIDERATO che il PAC prevede azioni differenziate in ordine ad interventi strutturali da un lato e interventi contingibili ed urgenti dall'altro e tra questi, nelle situazioni con Indice di Criticità per la Qualità dell'Aria con valore 2 (I.C.Q.A.), la regolamentazione degli apparecchi da combustione destinati al riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 228 del 6.03.2023 avente ad oggetto "*L.R. 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente. Nuova identificazione delle aree di superamento e dei Comuni soggetti all'adozione dei PAC ai sensi della l.r. 9/2010, aggiornamento delle situazioni a rischio di inquinamento atmosferico, criteri per l'attivazione dei provvedimenti, modalità di gestione e aggiornamento delle linee guida per la predisposizione dei PAC. Revoca DGR 1182/2015, DGR 814/2016"* che prevede, nelle linee guida di redazione dei PAC, per i Comuni dell'area di superamento Piana Lucchese, in caso di raggiungimento dell'I.C.Q.A. pari a 2, l'adozione di misure di limitazione alla circolazione veicolare da adottarsi mediante ordinanze contingibili ed urgenti;

RITENUTO, nelle more dell'aggiornamento del PAC secondo i contenuti delle leggi regionali (L.R. 9/2010 e L.R. 74/2019) e dell'allegato 6 della DGR 228/2023, in via precauzionale, di adottare misure di limitazione alla circolazione veicolare con riferimento alle categorie di veicoli più inquinanti;

VISTA la comunicazione pervenuta via e-mail in data 29.01.2024 dalla Regione Toscana dalla quale risulta la comunicazione del raggiungimento del ICQA di livello 2 si invita pertanto ad emettere le ordinanze sulla limitazione alla circolazione dei veicoli;

PRESO ATTO che in data 29.01.2024 sul sito dell'ARPAT "PM10 - Valutazione indice ICQA secondo la DGRT 814/2016 nelle Aree di superamento" risulta che il valore dell'Indice di criticità di qualità dell'aria (ICQA) è uguale a 2;

RITENUTO pertanto opportuno in via precauzionale, disporre la presente ordinanza, stante il perdurare delle condizioni meteo di criticità;

VISTA la direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;

VISTO il d.lgs. n. 155/2010 che fissa il limite di 35 superamenti annui del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup>, oltre il limite dei 40 µg/m<sup>3</sup> come media annuale per il materiale particolato PM10;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 3 comma 4, della Legge Regionale n. 9/2010, il Sindaco risulta l'Autorità Competente alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite delle soglie di allarme stabilite dalla normativa statale, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della citata L.R. 9/2010, i Sindaci dei Comuni nel cui territorio sono individuate le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche;

VISTO l'art. 7 del Decreto Legislativo 285/1992 e s.m.i. con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 10 del 25.10.2023 riguardo il divieto, per il periodo temporale dal 1 novembre 2023 - 31 marzo 2024 compresi nelle aree del territorio comunale poste a quota inferiore a 200 m s.l.m, di combustione di biomassa all'aperto e di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (ai sensi del Decreto Ministeriale n. 186 del 7 novembre 2017), laddove non rappresentino l'unico sistema di riscaldamento;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover emettere un provvedimento contingibile, a tutela della salute dei cittadini, per la riduzione delle emissioni inquinanti e per il contrasto e lotta all'inquinamento;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il parere di regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 3 del 10.01.2013, in data 23.12.2023, in atti, e preso atto che non è richiesto il parere contabile, in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

CONSIDERATO che, trattandosi di un provvedimento diretto all'intera collettività, e di carattere contingibile e urgente, non è necessaria la pubblicazione dell'avvio al procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;

## O R D I N A

Per il periodo **30 gennaio – 3 febbraio 2024**, per una durata di cinque (5) giorni consecutivi:  
**il blocco della circolazione stradale con orario 7,30 - 19,30 con valenza nel centro abitato di tutto territorio comunale per i seguenti veicoli:**

<i>Autovetture</i>	
<b>Euro zero benzina</b>	<i>A titolo non esaustivo:</i> Autovetture e Autocaravan M1 non catalitiche a benzina e gasolio non omologate ai sensi della Direttiva 91/441/CEE e successive
<b>Euro zero, Euro 1, Euro 2, Diesel</b>	<i>A titolo non esaustivo:</i> Autovetture e Autocaravan M1 diesel omologate ai sensi della direttiva 91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE oppure omologate ai sensi delle direttive da 91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE

<i>Ciclomotori e Motoveicoli</i>	
<b>Euro zero (omologati prima del 17.6.99)</b>	<i>A titolo non esaustivo:</i> Ciclomotori e Motoveicoli identificati dal Codice della strada rispettivamente agli artt. 52 e 53, non omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CE stage 2 e successive
<b>Euro 1 (omologati dopo il 17.6.99)</b>	Ciclomotori e Motoveicoli identificati dal Codice della strada rispettivamente agli artt. 52 e 53, omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CE stage 2 e successive

<i>Veicoli merci</i>	
<b>Euro zero, Euro 1, Euro 2 diesel inferiori a 35 quintali</b>	<i>A titolo non esaustivo:</i> Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettere c, d, con portata fino a 35 quintali, diesel omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE oppure omologati ai sensi delle direttive da 91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE
<b>Euro zero, Euro 1, Euro 2 diesel superiori a 35 quintali</b>	<i>A titolo non esaustivo:</i> Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettere d, e, h, i, con portata superiore a 35 quintali, diesel omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, oppure omologati ai sensi della direttiva 96/01/CE

<i>Veicoli per uso speciale</i>	
<b>Euro zero inferiori a 35 quintali</b>	<i>A titolo non esaustivo:</i> Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, <i>lettera g</i> , con portata fino a 35 q.li non omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive
<b>Euro zero superiori a 35 quintali</b>	<i>A titolo non esaustivo:</i> Veicoli per trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, <i>lettere g</i> , con portata superiore a 35 q.li non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE fase 1 e successive

<i>Autobus</i>	
<b>Euro zero dei gestori di servizi TPL</b>	<i>A titolo non esaustivo:</i> Autobus M2 e M3 non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE e successive
<b>Euro zero dei gestori di servizi turistici</b>	<i>A titolo non esaustivo:</i> Autobus M2 e M3 non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE e successive

Nota Codice della strada - Art. 54, comma 1, lettere: c) autoveicoli per trasporto promiscuo; d) autocarri; e) trattori stradali; g) autoveicoli per usi speciali; h) autotreni; i) autoarticolati

Sono esonerati dal predetto divieto di circolazione i seguenti veicoli:

1. veicoli della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile per motivi di servizio;
2. veicoli delle Misericordie / Pubbliche Assistenze, limitatamente per i servizi essenziali e urgenti e veicoli della Guardia Medica;
3. veicoli adibiti all'igiene urbana;
4. veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada;
5. veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica;
6. veicoli al seguito delle cerimonie funebri;
7. veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia), veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici;
8. veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
9. veicoli diesel che sono stati dotati di dispositivo anti-particolato omologato;
10. veicoli storici, intesi ai sensi dell'art. 60 del Codice della Strada, purché in possesso dell'Attestato di Storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;
11. veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione;

### I N F O R M A

- che, ai sensi della legge n.241/90, Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alessandro Rizzello del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente del Comune di Pieve a Nievole;
- che le informazioni relative alla presente Ordinanza possono essere richieste all'Ufficio Ambiente del Comune di Pieve a Nievole Piazza XX Settembre 1, tel. 0572 956306 – Fax 0572 952150 e-mail: [g.tonfoni@comune.pieve-a-nievole.pt.it](mailto:g.tonfoni@comune.pieve-a-nievole.pt.it) oppure tel. 0572 956327 e-mail: [a.rizzello@comune.pieve-a-nievole.pt.it](mailto:a.rizzello@comune.pieve-a-nievole.pt.it)
- che permane la validità della propria Ordinanza n. 10 del 25.10.2023 con cui è disposto che, a partire dal giorno 1.11.2023 e fino al giorno 31.03.2024 compresi, nelle aree del territorio comunale poste a quota inferiore a 200 m s.l.m., è disposto
  - il divieto di accensione di fuochi all'aperto e abbruciamento di sfalci, potature, residui vegetali;
  - il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomasse con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" ai sensi del D.M. 186 del 7.11.2017, compresi focolari aperti o che possono funzionare aperti; dall'applicazione del divieto sono esclusi i generatori di calore laddove rappresentano l'unico sistema di riscaldamento o di cottura dei cibi dell'abitazione in cui sono ubicati;

### A V V E R T E

- che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- l'inosservanza della presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art. 7 comma 1, 13 e 13-bis del d.lgs. n. 285/1992, per ciò che attiene il divieto di circolazione veicolare;

### **DISPONE**

- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziari, affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni;
- di darne la massima diffusione alla cittadinanza, sul sito del Comune e tramite tutti gli organi di informazione;
- che gli organi di Polizia Locale e di Polizia di Stato siano deputati al controllo dell'osservanza del presente provvedimento;
- la trasmissione del presente provvedimento:
- Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia, Settore Energia e Inquinamenti
- Provincia di Pistoia
- Arpat Centro Regionale Tutela Qualità dell'Aria (CRTQA)
- Asl Toscana Centro – Servizio Igiene e sanità pubblica – Zona Valdinievole
- Alla Prefettura di Pistoia
- Alla soc. Autolinee Toscane S.p.A.

**IL SINDACO  
GILDA DIOLAIUTI**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente Ordinanza del Sindaco n. 000004 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pieve a Nievole dal 29/01/2024 al 13/02/2024 ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Pieve a Nievole, 29/01/2024

Firmato Digitalmente  
L'Addetto al Servizio  
*ALESSANDRO RIZZELLO*